

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA**

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2015, N. 30

Disposizioni in tema di anticipazioni finanziarie a favore dei Gruppi di azione locale

Art. 1

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2015 (Concessione di anticipazioni ai Gruppi di azione locale)

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le anticipazioni sono effettuate dalla SFIRS per conto della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono disciplinate le modalità di concessione e di restituzione delle somme anticipate."

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).